


COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Provincia di Trento



REGOLAMENTO D'USO DELLE PALESTRE

SCOLASTICHE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare nr. 103 di data 22.12.1998

Modificato con deliberazione consiliare nr. 59 di data 30.11.2005

Modificato con deliberazione consiliare nr. 29 di data 24.07.2007

Modificato con deliberazione consiliare nr. 42 di data 29.12.2016

Modificato con deliberazione consiliare nr. 40 di data 21.08.2017

Modificato con deliberazione consiliare nr. 24 di data 31.05.2022

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
rag. Carlo Giovannini

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Tatiana Lauriola

REGOLAMENTO D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

Art. 1

Le palestre comunali e scolastiche di proprietà od in disponibilità del Comune, fatta salva la prioritaria destinazione d'uso per le attività della scuola, rientrano nella competenza gestionale del Comune.

Le strutture presenti sul territorio comunale sono:

- palestra scolastica Istituto Comprensivo Altopiano di Piné - Via del 26 maggio nr. 8, Baselga;
- palestra scolastica Scuola Elementare G. Dallafior – Via delle Scuole nr. 15, Baselga;

Le attività sportive che possono essere svolte nelle strutture sono:

- palestra scolastica Istituto Comprensivo Altopiano di Piné:
 - ludico motorie con attrezzi ginnici;
 - pallavolo (1 campo centrale regolamentare ed eventualmente due campi per allenamento laterali);
 - basket (1 campo centrale regolamentare);
 - calcio a 5 (1 campo centrale regolamentare con porte da calcetto che devono essere fissate a terra mediante opportuni ganci);
- palestra scolastica Scuola Elementare G. Dallafior:
 - ludico motorie con attrezzi ginnici;
 - pallavolo (1 campo centrale non regolamentare per allenamento);
- sala ginnica ex Piscina Scuola Media c/o Palestra Ist. Compr. Altopiano di Piné via del 26 Maggio, 8, Baselga (in fase di realizzazione):
 - ludico motorie con attrezzi ginnici.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo delle palestre (e relativi accessori) annesse ai plessi scolastici unicamente al di fuori dell'orario scolastico, come previsto dall'art. 1 L.P. 07.08.1979 nr. 27, per le attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, sportivo e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

Art. 3

Le palestre scolastiche di cui all'art. 1, al di fuori degli orari d'uso diretto da parte della scuola, possono essere concesse in via prioritaria alle Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, Circoli, Organizzazioni, Associazioni operanti sul territorio comunale e/o aventi sede sociale nell'ambito territoriale nel territorio dei comuni della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e, in subordine, a quelle aventi sede sociale ed operanti fuori da tale ambito. Nel caso di più richieste d'uso contemporaneo, la concessione viene rilasciata ai richiedenti che hanno sede sociale nel comune di Baselga di Piné e che nell'ordine svolgono attività:

- a) manifestazione a carattere interregionale, nazionale ed internazionale;
- b) per giovani in età scolare dai 6 ai 18 anni;

- e) senza fini di lucro;
- d) organizzazione corsi da parte di Associazioni/società sportive dilettantistiche con versamento quota da parte dei partecipanti;
- e) per il maggior numero dei partecipanti in relazione alla capienza delle strutture;
- f) in relazione alla data di presentazione della domanda corredata dagli allegati richiesti.

Art. 4

Le palestre sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe, in categorie in relazione alla superficie ed alle caratteristiche tecnico-strumentali.

Art. 5

Le domande di utilizzo per periodi continuativi degli impianti, nonché per le manifestazioni sportive a carattere interregionale, nazionale ed internazionale, devono pervenire entro il 10 settembre di ogni anno e devono essere compilate su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Le richieste per utilizzi occasionali o non programmati devono essere presentate almeno dieci giorni prima del previsto utilizzo e non anteriormente a sessanta giorni.

Nel caso di necessità di utilizzo delle strutture da parte di associazioni ospiti del nostro territorio (di cui al successivo Art. 6 Lett. A – punto 6) le quali collaborino con le associazioni locali riconosciute dall'Amministrazione, queste ultime potranno provvedere a richiederne l'autorizzazione. In questa ipotesi la richiedente assumerà ogni obbligo e responsabilità in merito a quanto previsto dal regolamento, compreso il pagamento del servizio a favore dell'Amministrazione.

Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

Le domande devono contenere:

- la denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, area territoriale di attività, nonché nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile del soggetto richiedente;
- l'indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività da svolgere, il numero e l'età dei partecipanti. Nel caso di manifestazioni extrasportive allegazione di dettagliata relazione descrittiva delle attività programmate e delle procedure di organizzazione;
- l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura (l'utilizzo è permesso per un minimo di 1 ora ed eventualmente per ulteriori frazioni di mezz'ora);
- la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose esonerando la competente Autorità Scolastica e l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- nel caso di attività o manifestazioni sportive fornire i nominativi delle persone abilitate all'utilizzo del defibrillatore e che necessariamente dovranno essere presenti alla manifestazione;
- la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente dichiara di aver preso visione di tutti i presidi antincendio, percorsi d'esodo e delle procedure di emergenza del piano di gestione della sicurezza;
- per quanto riguarda le manifestazioni la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso al pubblico.

Art. 6

L'Ufficio Comunale competente, rilascia le relative autorizzazioni d'uso delle strutture indicandovi le tariffe applicate e dovute a titolo di quota concorso spese per il riscaldamento, illuminazione,

vigilanza, custodia e pulizia degli edifici e degli impianti ed attrezzature annessi.

Ad esclusione dei soggetti aventi sede sociale nell'ambito della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol l'Ufficio Comunale potrà richiedere il versamento di una cauzione. Le tariffe e la cauzione vengono determinate dalla Giunta comunale sentita la Commissione allo Sport e applicate alle specifiche fattispecie più oltre previste.

Il pagamento per l'utilizzo delle strutture sarà richiesto dal Comune a seconda dell'uso delle stesse e più precisamente:

- nel caso di utilizzi occasionali, con invio di fattura e richiesta di saldo entro i 30 giorni dalla data di emissione della stessa;
- nel caso di uso continuativo richiesto per lo svolgimenti dell'attività durante a stagione sportiva, il pagamento sarà frazionato con riferimento al periodo di inizio attività (di norma coincidente con inizio anno scolastico) e fino al 31 dicembre e dal 01 gennaio fino alla sospensione dell'attività ordinaria (di norma al massimo entro la fine di giugno), con invio di fattura e richiesta di saldo entro i 30 giorni dalla data di emissione della stessa.

Gli introiti derivanti dai rimborsi delle spese sono vincolati a spese per la manutenzione dell'immobile e per l'ampliamento o acquisizione di nuove attrezzature.

L'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per compiti istituzionali da parte del Comune di Baselga di Piné è a titolo gratuito. Le iniziative patrocinate dal Comune di Baselga di Piné a seguito di provvedimento giuntale è a titolo gratuito fatto salvo eventuale rimborso spese per assistenza tecnica e pulizie.

In relazione alla suddivisione di cui all'art. 4 del presente Regolamento viene stabilita la misura delle tariffe a carico del concessionario prevedendo:

A) per la palestra scolastica Istituto Comprensivo Altopiano di Piné - Via del 26 maggio nr. 8, Baselga

1. una tariffa oraria da applicarsi alle Associazioni sportive dilettantistiche ed ai gruppi sportivi operanti sul territorio comunale, aventi sede sociale nell'ambito territoriale dei comuni della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e affiliati alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI, la cui attività è rivolta alla promozione sportiva a favore dei propri associati di fascia UNDER 18 (età fino ai 18 anni compresa);
2. una tariffa oraria da applicarsi alle Associazioni sportive dilettantistiche ed ai gruppi sportivi, operanti sul territorio comunale e/o aventi sede sociale nell'ambito territoriale dei comuni della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e affiliati alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI, la cui attività è rivolta alla promozione sportiva a favore dei propri associati di fascia OVER 18 (età dai 19 anni e oltre);
3. una tariffa oraria da applicarsi ai soggetti NON affiliati a federazioni riconosciute dal CONI o che svolgono corsi o attività a pagamento;
4. una tariffa oraria per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive aventi caratteristiche di particolare peculiarità e spettacolarità (con ingresso gratuito);
5. una tariffa oraria per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive aventi caratteristiche di particolare peculiarità e spettacolarità (con ingresso a pagamento);
6. una tariffa oraria per l'utilizzo, nel periodo estivo in concomitanza con chiusura delle attività didattiche, da parte di Associazioni sportive dilettantistiche e gruppi sportivi affiliati alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI, ospiti sul territorio dell'Altopiano di Piné, con pernottamento presso una struttura ricettiva in uno dei Comuni di Baselga di Piné, Bedollo o Fornace, di almeno 2 notti;
7. una tariffa giornaliera per manifestazioni sportive (per un massimo di 12 ore);
8. una tariffa giornaliera per manifestazioni extrasportive (per un massimo di 12 ore);
9. una tariffa giornaliera per l'utilizzo delle docce.

Nel caso di richiesta d'uso per attività sportive in cui vi siano sovrapposizioni di orari, è possibile, previo accordo fra le associazioni sportive dilettantistiche o gruppi interessati, concedere la struttura prevedendo la suddivisione del campo da gioco in due parti mediante l'abbassamento della tenda centrale, applicando le tariffe nella misura del 50% a ciascun richiedente.

B) per la palestra scolastica Scuola Elementare G. Dallafior – Via delle Scuole nr. 15, Baselga e Sala ginnica ex Piscina Scuola Media c/o Palestra Ist. Compr. Altopiano di Piné via del 26 Maggio, 8, Baselga

1. una tariffa oraria da applicarsi alle Associazioni sportive dilettantistiche ed ai gruppi sportivi operanti sul territorio comunale e/o aventi sede sociale nell'ambito territoriale dei comuni della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e affiliati alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI, la cui attività è rivolta alla promozione sportiva a favore dei propri associati di fascia UNDER 18 (età fino ai 18 anni compresa);
2. una tariffa oraria da applicarsi alle Associazioni sportive dilettantistiche ed ai gruppi sportivi operanti sul territorio comunale e/o aventi sede sociale nell'ambito territoriale nel territorio dei comuni della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e affiliati alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI, la cui attività è rivolta alla promozione sportiva a favore a favore dei propri associati di fascia OVER 18 (età dai 19 anni e oltre);
3. una tariffa oraria da applicarsi ai soggetti NON affiliati a federazioni riconosciute dal CONI o che svolgono corsi o attività a pagamento;
4. una tariffa oraria per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive aventi caratteristiche di particolare peculiarità e spettacolarità (con ingresso gratuito);
5. una tariffa oraria per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive aventi caratteristiche di particolare peculiarità e spettacolarità (con ingresso a pagamento);
6. una tariffa giornaliera per l'utilizzo delle docce.

Art. 7

L'Amministrazione comunale interviene con proprio personale per garantire la custodia e la pulizia degli impianti. Ove ciò non avvenga, detti servizi possono essere affidati ad una o più società o cooperative erogatrici di servizi o associazioni..

Art. 8

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 9

Durante l'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- A) per l'accesso al locale palestra è concesso l'uso delle scarpe da ginnastica perfettamente pulite con soles antigraffio;
- B) uso corretto dell'impianto e delle attrezzature, e conservazione dell'ordine esistente;
- C) segnalazione immediata al personale di vigilanza o all'Amministrazione comunale (Ufficio Referente Tecnico/Cantiere) di eventuali danni riscontrati o provocati;
- D) non apportare modifiche agli impianti fissi e mobili né introdurre altri;
- E) prendere visione e applicare il regolamento di utilizzo, gestione e pulizia della struttura esposto all'ingresso dell'impianto;
- F) ogni qualvolta si utilizza la struttura vi è la necessità di provvedere alla verifica della presenza e del funzionamento del dispositivo DAE (defibrillatore semiautomatico) da parte di un responsabile abilitato al suo utilizzo secondo le disposizioni del Decreto 24 aprile 2013 (GU n.169 del 20-7-2013). E' a carico degli utilizzatori la compilazione del modulo che riporta data e ora della verifica. Nel caso di assenza di dispositivo DAE è obbligo sospendere l'attività e

fare segnalazione immediata al personale di vigilanza o all'Amministrazione comunale (Ufficio Referente Tecnico/Cantiere).

- G) occupazione strettamente limitata agli spazi ed ai locali concessi;
- H) rispetto degli orari accordati, liberando la palestra 10 minuti prima dello scadere del tempo concesso, in modo da permettere il cambio delle squadre ed eventualmente l'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché l'eventuale uso delle docce entro i limiti di tempo autorizzati;
- I) agli spettatori non è concesso l'ingresso in campo da gioco, essi hanno l'obbligo di prendere posto solamente nelle zone ad essi riservate (tribune, ballatoio ecc...) seguendo le opportune indicazioni dei percorsi;
- J) nel caso di eventi aperti al pubblico con utilizzo di tribune, è necessario fare richiesta all'Ufficio Referente Tecnico/Cantiere per la predisposizione. E' assolutamente vietato provvedere all'estensione delle tribune senza la presenza di un addetto comunale in possesso del cavo di alimentazione e senza aver prima messo a dimora gli elementi in acciaio a protezione della pavimentazione.
- K) il gioco del calcetto è consentito solo ai gruppi sportivi affiliati alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI e presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Altopiano di Piné. L'attività è subordinata all'utilizzo delle porte da calcetto omologate con reti e opportunamente fissate a terra per mezzo degli appositi ganci.
- L) presenza di un responsabile e di una persona abilitata all'utilizzo del dispositivo DAE (defibrillatore semiautomatico) durante il periodo d'uso;
- M) nelle manifestazioni aperte al pubblico rispetto delle normative previste dalle presenti disposizioni di P.S. e S.I.A.E.;
- N) adottare tutte le misure igieniche e di sicurezza nonché altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze.
- O) sul campo di gioco non è consentita l'organizzazione di eventi in cui è previsto un momento conviviale con alimenti e bevande. Lo spazio consentito per questo tipo di eventi è limitato alle zone ben identificate esterne al campo da gioco e in ogni caso previo accordo con il Comune;

I richiedenti sono tenuti al risarcimento immediato dei danni provocati all'impianto ed alle attrezzature.

Ogni concessione d'uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento immediato dei danni causati, come pure sarà revocata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 10

La trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento od emanate in casi particolari, comporta la sospensione o la revoca della concessione stessa.

Art. 11

Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei concessionari, per cause essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso di tariffa.

Art. 12

Il concessionario ha invece diritto a rimborso qualora sia l'amministrazione a sospendere l'uso dell'impianto per impraticabilità od altro.

Resta inteso che viene rimborsata solo la tariffa e non eventuali contravvenzioni o penalità poste

da terzi a carico del concessionario.

Art. 13

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con altri Enti o Associazioni per l'utilizzo extrascolastico delle palestre purché sia garantito lo svolgimento di condizioni ottimali delle attività didattiche a cui essa è destinata e nel rispetto delle sue caratteristiche.

Le convenzioni disciplinano le modalità e le condizioni d'uso e stabiliscono i reciproci obblighi di pagamento e di prestazioni di servizi.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme delle leggi vigenti.